



Comune di Stia

BANDO GENERALE DI CONCORSO

indetto ai sensi dell'art. 3 L.R.T. n. 96 del 20 dicembre 1996, in attuazione dell'atto di indirizzo adottato dall'assemblea del L.O.D.E. aretino in data 15/11/2011 e della determinazione n. 877 del 27.12.2011, per formare la graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Stia, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla citata legge regionale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

rende noto

che dal giorno 31 Dicembre 2011 è aperto il concorso pubblico destinato alla formazione della graduatoria delle domande presentate dai partecipanti al presente bando. I requisiti per la partecipazione, i punteggi ed i tempi di formazione della graduatoria sono quelli descritti negli articoli che seguono.

ART. 1

(AMMISSIONE AL CONCORSO)

A) REQUISITI SOGGETTIVI

Come previsto nella Tabella A, allegata alla L.R.T. n. 96/1996, per partecipare occorrono i seguenti requisiti:

- a) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani, gli stranieri non aderenti all'Unione Europea, purché siano titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, di validità almeno biennale, ed esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune di Stia. Ha facoltà di partecipare al presente bando il lavoratore emigrato all'estero il quale potrà concorrere solo nel Comune di Stia. Nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso o nei Comuni limitrofi al Comune di Stia. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non

inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;

- d) non titolarità di diritto di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato. L'adeguatezza è stabilita da questa tabella:

<u>componenti del nucleo familiare</u>	<u>vani catastali</u>
1	3
2	4
3	4,50
4	5
5	6
6 e oltre	7

Come tariffa d'estimo si assume quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 del Comune di Stia stimata in € 60,18.

Nel caso di quote di proprietà, il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.

Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi, ai fini della valutazione di cui al punto d), è convenzionalmente ridotto della metà;

- e) non aver ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- f) reddito convenzionale annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a € 15.320,00, prodotto nell'anno 2010. Il reddito si calcola applicando le seguenti detrazioni:
- € 1.549,37 per ogni figlio a carico;
 - € 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico;
 - € 3.098,74 per ogni figlio a carico di persona sola;
 - € 1.549,37 per ogni componente il nucleo oltre i primi due, esclusi i figli a carico;
 - il 40% ai redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione;
 - il 50% ai redditi fiscalmente imponibili, percepiti da persone affette da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo o cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa, in misura non inferiore ai 2/3.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del presente bando, il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso;

- g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dai casi previsti dalla legge - l'alloggio pubblico eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;
- h) non occupare un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

B) NUCLEO FAMILIARE

1. Per “nucleo familiare” si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e degli affiliati con loro conviventi. Per il coniuge non ancora legalmente separato alla data di apertura del presente bando, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e di reddito.
2. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio da almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando e sia dimostrata nelle forme di legge (fonte di riferimento sarà il certificato storico anagrafico del nucleo familiare).
3. Hanno diritto a partecipare al bando anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando e sia dichiarata nelle forme di legge sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi (fonte di riferimento sarà il certificato storico anagrafico del nucleo familiare).

Le disposizioni di cui al punto 1 e 2 non si applicano ai figli conviventi coniugati ovvero alle coppie di nubendi, che partecipano in modo autonomo al bando.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell’assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 36 della L.R.T. n. 96/1996 per il requisito relativo al reddito.

ART. 2 (AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI)

Il richiedente ricorre all’autocertificazione (e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) dei requisiti richiesti dall’art. 1 lett. A) del presente bando e delle situazioni da cui deriva l’attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 4, in tutti i casi consentiti dalle vigenti norme.

A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con l’avvertenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).

Pertanto saranno autocertificate o dichiarate in modo sostitutivo, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda predisposto dal Comune di Stia - Ufficio ERP - le seguenti situazioni soggettive:

- stato civile, cittadinanza, residenza anagrafica, stato di famiglia, titolarità di permesso di soggiorno/carta di soggiorno;
- i redditi percepiti;
- gli stati di non occupazione e disoccupazione;
- la qualità di lavoratore emigrato che intenda rientrare in Italia per stabilirvi la residenza;
- le forme contrattuali ed i costi sostenuti per la locazione dell’alloggio di attuale residenza, ma riferiti all’anno 2010;

- la condizione di pendolarità (distanza tra il Comune di residenza ed il Comune di Stia nel quale si svolge l'attività lavorativa);
- la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari;
- l'utilizzo di alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune
- la presenza di provvedimento esecutivo di sfratto, di provvedimento di separazione, di ordinanza di sgombero;
- la presenza di provvedimento esecutivo di collocamento a riposo o trasferimento del dipendente, pubblico o privato, che fruisca di alloggio di servizio;
- la presenza di preavviso di esecuzione dello sfratto ai sensi dell'art. 608 c.p.c.;

Il Comune di Stia ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario, per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità. L'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad *“effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR”*. I controlli a campione verranno effettuati nella misura del 20% delle domande presentate nei termini, secondo la procedura di cui alla determinazione n. 877 del 27.12.2011. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 3

(DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE)

Come previsto dalla citata LRT n. 96/1996, tabella B), per l'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

- certificato dell'A.S.L. attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a soggetti di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- certificato dell'A.S.L. attestante l'invalidità, ai sensi dell'art. 2, comma 2, Legge 30.3.1971 n. 118, dei soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D. Lgs. 23.11.1988 n. 509, dei soggetti che, alla stessa data, abbiano superato il 65° anno di età;
- certificato dell'A.S.L. attestante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione;
- certificato dell'A.S.L. comprovante l'esistenza nell'abitazione di residenza di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e contestuale certificato dell'A.S.L. attestante la qualità di portatore di handicap grave, non deambulante, relativamente a persona facente parte del nucleo familiare;
- certificato dell'A.S.L. contenente la dettagliata composizione dell'alloggio;

- certificato dell'A.S.L. attestante l'antigienicità assoluta dell'alloggio;
- certificato dell'A.S.L. attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio;
- certificato del medico di base attestante l'esistenza di grave malattia (di alcuno dei componenti il nucleo familiare) in data anteriore all'avvio di una procedura di sfratto per morosità.

ART. 4

(FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI)

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui al punto E) del presente articolo.

B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE

Il Comune, entro i 60 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, (si precisa che tale termine corrisponderà alla data del 31 maggio 2012, in quanto comprensivo del periodo di proroga usufruibile dai cittadini italiani emigrati all'estero ed iscritti all'A.I.R.E.) procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, è quindi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Soltanto i lavoratori emigrati all'estero saranno avvertiti personalmente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati potranno presentare opposizione alla Commissione Comunale. Non farà fede il timbro postale.

Il responsabile del procedimento, nei successivi 60 giorni, inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R.T. n. 96/1996, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la stessa Commissione decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. È valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto, nonché il preavviso di esecuzione dello sfratto ex art. 608 c.p.c., intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione. Gli sfratti per morosità non saranno comunque valutati se intervenuti dopo la data di pubblicazione del bando.

Entro lo stesso termine la Commissione Comunale formula la graduatoria definitiva previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Stia non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili presso l'Ufficio ERP. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito internet del Comune.

C) GRADUATORIA SPECIALE

Gli anziani e le giovani coppie (come individuati nella Tab. B della L.R.T. n. 96/1996, punti a-2 e a-3), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale definitiva, saranno collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati, di superficie non superiore a mq. 45.

A favore di tali categorie è riservata un'aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq. da assegnare, fermo restando che agli anziani è garantita una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

D) VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per 2 anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della L.R.T. n. 96/1996.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata fra l'Ente proprietario e l'assegnatario, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 della L.R.T. n. 96/1996.

E) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità.

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) condizioni soggettive:

a.1) reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui alla lettera f) della Tab. A della L.R.T. n. 96/1996:

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona (€ 5.424,90)
PUNTI 2

- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (€ 6.076,59)
PUNTI 1

a.2) richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico o maggiorenni di cui al successivo punto a.4 del presente articolo:

PUNTI 1

a.3) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo revoca dall'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto:

senza figli a carico: PUNTI 1
con uno o più figli a carico: PUNTI 2

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. Il requisito dei trentacinque anni di età è elevato a quaranta anni nel caso in cui ricorrano le condizioni descritte al punto b-3., primo capoverso (sfratto esecutivo).

a.4) presenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato dell'autorità competente:

- superiore a 2/3 PUNTI 1
- pari al 100% PUNTI 2

- nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto si attribuiscono comunque:

PUNTI 2

a.5) presenza nel nucleo familiare di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge 30.3.1971 n. 118 o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D. Lgs. 23.11.1988 n. 509:

PUNTI 2

- nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al punto precedente si attribuiscono comunque:

PUNTI 2

a.6) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: PUNTI 1

a.7) canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito, che incida per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi dell'art. 1, lett. A) punto f) del presente bando:

PUNTI 1

a.8) richiedenti in condizioni di pendolarità: PUNTI 1
(distanza tra il Comune di residenza ed il Comune di Stia, nel quale si svolge attività lavorativa, superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto)

a.9) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: PUNTI 1

a.10) nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico: PUNTI 3

Tutte le condizioni soggettive devono essere possedute alla data di apertura del bando e devono essere dichiarate nel modulo di domanda

b) condizioni oggettive:

b.1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data del bando, dovuta a:

b.1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: PUNTI 5

(si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione)

b.1.2) appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante: PUNTI 1

b.1.3) abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune PUNTI 3

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b.1.1, b.1.2 e b.1.3 non sono tra loro cumulabili.

b.1.4) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: PUNTI 2

La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b.1.1, b.1.2 e b.1.3 derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dalla autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.

b.2) situazione di disagio abitativo, alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:

- due persone a vano utile: PUNTI 1

- oltre due persone a vano utile: PUNTI 2

- oltre tre persone a vano utile: PUNTI 3

Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14 ed i servizi, così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b.1.4) e b.2) non sono fra loro cumulabili.

b.3) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare. Ai fini del riconoscimento del punteggio, lo stato di disoccupazione dovrà risultare dalla iscrizione in appositi elenchi del Centro per l'impiego provinciale ed essere antecedente all'avvio dello sfratto; la grave malattia dovrà essere appositamente certificata dal medico di base ed attestata come esistente in data anteriore all'avvio dello sfratto. Gli sfratti per morosità non saranno comunque valutati se intervenuti dopo la data di pubblicazione del bando.

Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 11 della Legge 9 Dicembre 1998, n. 431, (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto;

- provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato, con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero;
- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio:

PUNTI 4

- qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al 4° comma dell'art. 10 della L.R.T. n. 96/1996 sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'articolo 608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente sarà attribuito ulteriormente:

PUNTI 1

I punteggi di cui al presente punto b.3), sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

Le condizioni di punteggio di cui ai punti b.3 e b.1.1 non sono tra loro cumulabili.

- b.4.1) assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico – sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente dell'A.S.L.:

PUNTI 2

- b.4.2) antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente dell'A.S.L.:

PUNTI 1

La condizione di punteggio di cui al punto b.4.1 non è cumulabile con la condizione di cui al punto b.4.2.

b bis) storicità della presenza in graduatoria:

richiedente, che non sia già assegnatario, presente continuativamente nella vigente graduatoria da almeno quattro anni:

per ogni anno di presenza in graduatoria: PUNTI 0,25

Tutte le condizioni oggettive, ad esclusione del provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata e del preavviso di sfratto a norma dell'articolo 608 c.p.c., devono essere possedute alla data di apertura del bando e dichiarate nel modulo di domanda. Gli sfratti per morosità non saranno comunque valutati se intervenuti dopo la data di pubblicazione del bando.

Le certificazioni attestanti le condizioni di antigiene/improprietà/sovraffollamento/barriere architettoniche, non possono essere state rilevate in data anteriore a quella di apertura del presente bando.

Qualora le situazioni dichiarate non corrispondano alle vigenti disposizioni di legge o non siano comprovate dalla idonea certificazione ove necessaria, non produrranno alcun punteggio.

ART. 5 (ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI)

Il Comune di Stia provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva a norma degli artt. 13, 14 e 15 della L.R.T. n. 96/1996. Il canone di locazione e le forme di godimento dell'alloggio, a seguito di assegnazione, sono disciplinati dalla LRT n. 96/1996, titoli III e IV.

ART. 6 (TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

Il presente bando è messo in pubblicazione il giorno 31 dicembre 2011. Le domande, pena l'inammissibilità, potranno essere inoltrate per 60 giorni, fino al 1 marzo 2012. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea, di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

ART. 7 (DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, indicando l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, un recapito telefonico e preferibilmente anche un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Si segnala che per richiedere il servizio di PEC è sufficiente eseguire i passi operativi indicati dalla procedura interattiva guidata che si trova sul portale web www.postacertificata.gov.it.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Stia, pena l'inammissibilità.

Si ricorda che saranno causa di esclusione anche l'omissione della sottoscrizione sul modulo di domanda o la mancanza della fotocopia di un valido documento di identità dell'intestatario qualora il modulo di domanda non sia stato sottoscritto in presenza del dipendente comunale incaricato.

I moduli di domanda saranno distribuiti dal Comune di Stia presso Ufficio ERP aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare l'autocertificazione soltanto nei casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti, pubblici o privati, italiani.

Le domande devono essere presentate in bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, come modificato dal D.M. 20.8.1992.

Le domande dovranno essere consegnate all'Ufficio ERP del Comune di Stia, Piazza Pertini n. 1. Qualora il partecipante preferisca invece inoltrarla per posta, dovrà spedire la domanda all'indirizzo: *Comune di Stia, Ufficio Protocollo, Piazza Pertini 1, 52017 Stia*, mediante raccomandata postale A.R. od altro servizio equipollente, riportando nome, cognome ed indirizzo del mittente, entro e non oltre il termine di cui al precedente art. 6. Per le domande spedite a mezzo servizio postale, farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante. L'Amministrazione Comunale non risponde degli eventuali ritardi o disguidi del Servizio Postale.

AVVERTENZA

Avendo il presente bando carattere generale e non integrativo, al momento dell'approvazione della graduatoria definitiva anno 2011 saranno cancellate tutte le richieste presentate nei bandi precedenti. Se interessati all'assegnazione, dovranno pertanto rinnovare la propria istanza anche tutti coloro che hanno partecipato al bando anno 2009.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla vigente normativa in materia.

Stia, 31 dicembre 2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Antonio Brogi